



TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

Sezione Civile

Settore Procedure Concorsuali

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Elio Bongrazio	Presidente
Dott. Domenica Capezzerà	Giudice
Dott. L. Tiziana Marganella	Giudice del.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da:

_____) nato a Pescara il _____, residente in
Montesilvano (PE) via _____)
nata a _____, residente i _____,
entrambi elettivamente domiciliati, in Pescara Viale G. Marconi n. 166, presso lo studio dell'Avv.
Augusto Careni, il quale li rappresenta, assiste e difende; assistiti dalla Dr.ssa Laura Berardi -in
qualità di Gestore della Crisi;

Premesso

1. che in data 23 novembre 2023, i coniugi sigg.ri _____ i depositoavano ricorso per l'apertura di una procedura di Liquidazione controllata, ex art 268 della d.lgs. N.14 / 2014, deducendo di versare in un perdurante squilibrio tra il patrimonio liquidabile e le obbligazioni assunte tale da determinare una loro definitiva incapacità ad adempierle regolarmente;
2. che gli istanti _____, comune facente parte del circondario del Tribunale di Pescara competente in materia;
3. che il ricorso congiunto dei debitori risulta ammissibile, ai sensi dell'art. 66 del CCI applicabile anche alla presente procedura per espressa indicazione contenuta nell'art. 65 CCI, giacche i



medesimi sono coniugi e per entrambi ricorre il requisito soggettivo di cui al combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI , atteso che gli istanti non sono assoggettabili alla procedura di liquidazione giudiziale;

4. che i debitori, premettendo di trovarsi in stato di crisi da sovraindebitamento e di allegare la relazione dell'OCC prescritta dall'art. 269 c. 2 del CCI, chiedevano essenzialmente la liquidazione controllata dell'unico cespite immobiliare presente nel loro patrimonio (appartamento e garage siti in Montesilvano via Pallanza, attualmente staggiti), escludendo dallo stesso i beni mobili registrati, in quanto di infimo valore e necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa di venditori ambulanti, nonchè un credito portato da titolo giudiziale pari ad oltre €);

5. che in riscontro dei chiarimenti richiesti dal GD, con decreto del 4 dicembre 2023, i debitori, unitamente all'OCC, rappresentavano che le ragioni dell'esclusione di tale credito dalla procedura in oggetto risiedevano nell'impossibilità del recupero dello stesso, atteso che dopo la pubblicazione della sentenza (anno 2018) i ricorrenti venivano a conoscenza che la società convenuta .

 . risultava aver cessato l'attività in data 31.01.2012, previa procedura di liquidazione e successiva cancellazione dal registro delle imprese in data 02.02.2012 (come da visura storica rilasciata dalla CCIAA di Pescara cfr. allegato 2 alla memoria del 6.12.23);

5. che la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI;

6. che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI;

Osserva

7. Il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, deve ritenersi assoggettato alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità.

8. Nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza ritenendosi applicabile alla liquidazione controllata il regime enunciato dagli artt. 40 e 41 CCI, dai quali non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17).



9. In punto di diritto, la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore rientra tra le procedure di composizione della crisi, unitamente al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ed al concordato minore, quale procedimento finalizzato alla liquidazione del patrimonio del consumatore, del professionista, dell'imprenditore agricolo, dell'imprenditore minore, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che versi in stato di crisi o di insolvenza.

10. Lo stato di sovraindebitamento dei debitori risulta chiaramente: a fronte della situazione economica che precede, non è consentito, neanche nel lungo periodo, di poter ipotizzare una soluzione alla copertura delle obbligazioni assunte (pari ad oltre € 200.000,00), di cui l'esposizione debitoria del Sig. [nome] ammonta a € 100.000,00 e quella della Sig.ra [nome] ammonta a € 100.000,00) diversa da quella liquidatoria (pagg. 10 e 11 relazione OCC), atteso che il patrimonio liquidabile attualmente staggito vede un prezzo di vendita (fissata al prossimo 19 dicembre) pari ad € 90.000,00 per il garage.

11. L'apertura di suddetta procedura comporta, quindi, la messa a disposizione da parte del debitore dei beni e dei crediti di cui è titolare e la conseguente nomina di un liquidatore con il compito di vendere i beni, esigere o cedere i crediti, realizzarne il valore economico e distribuirlo ai creditori, con esclusione dei soli beni assolutamente impignorabili e i crediti alimentari e di mantenimento limitatamente a quanto occorre per il mantenimento del debitore e della sua famiglia.

12. La quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare dei ricorrenti dovrà essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo tendenzialmente applicazione del criterio indicato nell'art. 283 comma 2° del CCI che le quantifica in rapporto "all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE" (con maggiorazione delle spese necessarie alla produzione di reddito del debitore) e che la sua concreta determinazione debba essere in ogni caso rimessa al Giudice delegato una volta acquisita dal debitore la documentazione necessaria anche con riferimento ad eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare e sentito il parere del liquidatore.

13. Peraltro, nel caso di specie i ricorrenti domandano la liquidazione di tutto il loro patrimonio immobiliare fino al realizzo del ricavato da distribuire in favore della soddisfazione di tutti i creditori.

14. L'art. 270 CCI dispone l'apertura della liquidazione controllata a mezzo di sentenza dichiarata dal tribunale, previa verifica dei presupposti contenuti negli artt. 268 e 269 CCI, tutti riscontrati nel caso di specie, al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi



nominato dall'OCC dott.ssa Laura Berardi la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori

15. Quanto alla nomina del Liquidatore, lo stesso va individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti.

16. ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

Visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI,

PQM

- 1) Dichiaro l'apertura della liquidazione controllata Il (C.F.) nato a , residente in , e la Sig.ra nata a il , residente in
- 2) Nomina Giudice delegato la Dott.ssa L. Tiziana Marganella;
- 3) Nomina liquidatore la dott.ssa Laura Berardi, con studio in Chieti alla via Colonna 22
- 4) Ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
- 5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengono di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 7) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare dei ricorrenti che risulta escluso dalla liquidazione;
- 8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di
- 9) dispone che il liquidatore:



- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
- 10) dispone che il liquidatore ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- 11) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Pescara, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., e sia trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili dei ricorrenti identificati come segue:
- appartamento sito in Montesilvano (PE) via Don Minzoni snc (attuale via Pallanza) riportante i seguenti dati catastali: fg. 13, particella 1662, sub 11; cat. A2;
 - garage sito in Montesilvano (PE) via Don Minzoni snc (attuale via Pallanza) riportante i seguenti dati catastali: fg. 13, particella 1662, sub. 10; cat. C6.



L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata.

Manda alla cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione all'OCC.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2023

Giudice est.

Dott.ssa L. Tiziana Marganella

Il Presidente

Dott. Elio Bongrazio

